

TITOLO I

IDENTITA' E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita in Eboli (SA) un'associazione ricreativa, didattica, divertimento e tempo libero per la gestione di scuole d'infanzia e nidi integrati, anche in ossequio a quanto disposto con il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione in data 21 maggio 2007 pubblicato sulla G. U. n. 178 del 2 agosto 2007, è disciplinata dal presente statuto ed è costituita ai sensi della Legge del 7 Dicembre 2000 n. 383 e del Decreto Legislativo n. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione viene denominata:

“Scuola dell'Infanzia Paritaria PICCOLO MONDO ONLUS”

L'uso dell'acronimo O.n.l.u.s. e della locuzione Associazione di promozione sociale verranno utilizzati in qualsiasi segno distintivo e comunicazione rivolta al pubblico.

Tutti gli associati sono vincolati all'osservanza dello statuto sociale.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di EBOLI (SA) in Via Cefalonia s.c. La sede legale può essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea dei soci.

La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 2

Principi ispiratori

L'associazione è di ispirazione laica ed è apartitica ed è ispirata al perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Nel svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, avvalendosi prevalentemente dell'opera prestata in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, quindi divieto assoluto di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, trasparenza amministrativa e fiscale, elettività delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività

diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie.

Art. 3

Mission

L'Associazione attua il proprio Progetto Educativo nel rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione Italiana e concorre alla realizzazione dell'obiettivo di uguaglianza sociale che si rende concreto nella generalizzazione del servizio prescolare ed in attività di utilità sociale.

Art. 4

Oggetto sociale

L'Associazione dovrà svilupparsi come espressione di una comunità: promotori, educatrici, genitori, collaboratori e popolazione che si sono assunti l'impegno di soddisfare un'esigenza sociale quale l'educazione e l'istruzione. L'Associazione ha quindi lo scopo di far sì che ogni bambino possa sviluppare le sue facoltà, il suo giudizio, la sua responsabilità morale e sociale. A tal fine l'Associazione assume la gestione della scuola dell'infanzia paritaria denominata "Scuola dell'Infanzia Paritaria Piccolo Mondo", di seguito denominata anche Scuola, sita in via Cefalonia snc – Eboli in osservanza di quanto disposto dalle leggi vigenti in materia.

L'Associazione potrà, inoltre, promuovere e/o gestire attività culturali, sportive, ricreative e servizi al fine di rendere l'offerta educativo-formativa coerente con la domanda delle famiglie, e di contribuire alla crescita culturale e civile dei propri associati, loro familiari e dei terzi.

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare con enti pubblici e privati aventi finalità analoghe alle proprie, mantenendo in ogni caso la propria autonomia.

Art. 5

Forma giuridica

La forma giuridica assunta è quella di associazione regolata dagli art. 36-38 del Codice Civile. All'Associazione potranno essere fatte donazioni o lasciate eredità nelle forme e con gli adempimenti degli oneri previsti dalle leggi.

Art. 6

Esercizio sociale e modalità di finanziamento

L'associazione è senza fini di lucro si basa su autofinanziamento cioè trae il proprio sostentamento dai contributi delle famiglie dei bimbi frequentanti o da contributi pubblici e privati, dai contributi dello Stato, della Regione, del Comune e della Provincia e dell'Unione Europea. L'attività dell'Associazione è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi indicati nell'art. 4. L'esercizio sociale ha durata annuale, ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7

Principio di uguaglianza

Nell'Associazione è vietata ogni disparità di trattamento tra i bimbi, fatti salvi i provvedimenti di ordine igienico-sanitario.

Art. 8

Adesioni

L'adesione all'Associazione è libera ed il suo funzionamento è basato sulla volontà democratica e libera espressa dai soci. L'Associazione, per il perseguimento degli obiettivi sanciti dal presente statuto, può decidere di aderire ad altre associazioni e federazioni di carattere nazionale e sovranazionale, mantenendo la propria autonomia.

Art. 9

Soci

Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato e previa richiesta di adesione, tutti coloro che si riconoscono nello statuto e intendono prestare la propria collaborazione nell'organizzazione, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. La richiesta di adesione, redatta in forma scritta su un

apposito modulo predisposto dall'associazione, deve contenere la dichiarazione dell'aspirante socio di condividere le finalità dell'associazione, di accettarne senza alcuna riserva lo statuto e i regolamenti nonché, presa visione della informativa relativa alla privacy, di consentire il trattamento dei dati personali e deve essere presentata al Presidente.

Il Comitato di gestione accoglie la richiesta di adesione e la sottopone alla deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'iscrizione all'associazione decorre dalla data della deliberazione dell'Assemblea dei soci, che deve esaminare le domande di adesione dei nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione delle suddette richieste, deliberando l'iscrizione dei soci nel registro degli aderenti all'associazione.

Il Comitato di gestione può accogliere anche la richiesta di persone fisiche, giuridiche e/o enti pubblici o privati (in questo caso l'adesione è di un solo rappresentante designato dall'ente).

Avverso la decisione sull'ammissione di nuovi soci è ammesso appello all'Assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni dalla delibera di diniego. L'Assemblea dei soci si pronuncerà in via definitiva sulla questione alla prima adunanza utile.

In caso di accoglimento della domanda di adesione il nuovo socio, nei successivi 90 (novanta) giorni, dovrà versare la quota sociale annuale. Al socio sarà rilasciata la relativa ricevuta dell'avvenuto pagamento unitamente alla tessera dell'associazione, se prevista.

Coloro che hanno fatto richiesta di adesione all'associazione e la cui domanda è stata accolta dall'Assemblea sono denominati "soci ordinari", mentre coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e il presente statuto dell'associazione sono denominati "soci fondatori".

Inoltre l'Assemblea dei soci, su proposta del Comitato di gestione, può riconoscere lo status di "socio sostenitore" alle persone, che condividendo le finalità e gli obiettivi dell'associazione, contribuiscono economicamente alle sue attività.

Infine l'Assemblea dei soci, su proposta del Comitato di gestione, può riconoscere lo status di "socio onorario" alle persone che hanno reso particolari e significativi servizi all'associazione e persone fisiche e giuridiche che prestano prestazioni professionali gratuite o che effettuano donazioni o lasciti.

Art. 10

Diritti dei soci

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'associazione.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione. Hanno diritto di essere informati tempestivamente delle convocazioni delle Assemblee dei soci e nelle stesse di discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione e di verbalizzare le proprie opposizioni, di consultare i verbali del Comitato di gestione e degli organi di controllo e di garanzia, se costituiti, ed eventualmente estrarne copia, di eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti, di rassegnare le proprie dimissioni in qualunque momento, di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali. Possono esercitare il diritto di voto durante l'Assemblea dei soci, direttamente o per delega, i soci maggiorenni che siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 14 dello statuto. Non sono, pertanto, ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 11

Obblighi dei soci

I soci devono:

- rispettare il presente statuto in tutta la sua interezza;
- tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'associazione;
- svolgere tutte le attività nei tempi e secondo le modalità preventivamente concordate;
- eseguire la loro attività verso gli altri in modo personale, spontaneo, gratuito e senza perseguire alcun fine di lucro;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'associazione, prestando la propria opera secondo le finalità dell'organizzazione;
- pagare la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci.

Art. 12

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- decesso
- impossibilità sopravvenuta di svolgere le prestazioni richieste;
- mancato pagamento della quota sociale trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di scadenza prevista; il socio moroso è automaticamente espulso senza necessita di alcuna deliberazione da parte del Comitato di gestione e con apposita annotazione nel “Libro dei Soci”;
- rinuncia volontaria comunicata per iscritto al Presidente dell’Assemblea dei soci, che a sua volta ne informerà il Comitato di gestione che delibererà in merito;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, degli eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione. Qualora il socio radiato rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica.

Le deliberazioni assunte dal Comitato di gestione relativamente al presente articolo, devono essere comunicate all’interessato con lettera raccomandata a.r..

Il socio espulso potrà appellarsi all’Assemblea dei soci che delibererà, in via definitiva, alla prima adunanza utile.

La perdita della qualità di socio per qualsiasi causa non comporta alcun diritto sul patrimonio dell’associazione, né rimborsi e/o corrispettivi ad alcun titolo.

TITOLO II

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 13

Organi e cariche sociali

Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell’associazione:

- 1) l’Assemblea;
- 2) il Comitato di Gestione.

Sono cariche dell'Associazione:

- 3) Il Presidente;
- 4) il Vice-presidente;
- 5) il Segretario;
- 6) il Tesoriere.

Gli organi sociali quali il Comitato di gestione e il Presidente vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci. Le cariche sociali all'interno dei suddetti organi vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri degli organi sociali devono essere soci.

La durata degli organi sociali è di 3 (tre) anni rinnovabili.

Art. 14

Assemblea

L'Assemblea dei soci regolarmente costituita è formata da tutti gli aderenti all'associazione che, alla data di convocazione, siano in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal comitato di gestione almeno due volte all'anno mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno e diretta a ciascun membro. Entro il 30 aprile di ogni anno l'assemblea ordinaria approva il bilancio ed il rendiconto finanziario dell'anno precedente. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

La convocazione dell'assemblea ordinaria può essere richiesta dal Presidente, da almeno la metà dei soci nonché da 1/3 (un terzo) dei soci, in tal caso il Presidente dovrà convocare l'adunanza entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta presentata dai soci.

E' presieduta dal Presidente del Comitato di gestione e in caso di sua assenza dal Vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'Assemblea dei soci nomina un proprio Presidente.

Il Presidente, nell'eventualità che tale funzione non sia ricoperta ufficialmente da un membro del Comitato di gestione, nomina un Segretario che ha il compito di redigere il verbale dell'Assemblea dei soci e di firmarlo in calce unitamente alla sottoscrizione

apposta dal Presidente stesso. Il suddetto verbale è iscritto nel registro delle Assemblee dei soci, è conservato a cura del Presidente presso la sede dell'associazione e può essere consultato da ciascun socio che può anche estrarne copia.

L'Assemblea dei soci, riunita in sessione ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza fisica, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può svolgersi nello stesso giorno della prima, l'Assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti in proprio o per delega.

L'Assemblea dei soci, riunita in sessione ordinaria, delibera in particolare su:

- l'elezione del Presidente e del Vice-Presidente, degli altri membri del Comitato di gestione;
- gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- l'approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- l'individuazione di altre attività direttamente connesse esclusivamente per scopo di autofinanziamento dell'associazione e senza alcun fine di lucro;
- la redazione, modifica o revoca dei regolamenti interni;
- l'eventuale ratifica alla prima seduta successiva dei provvedimenti di competenza dell'Assemblea dei soci adottati dal Comitato di gestione per motivi di necessità e di urgenza;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio preventivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti;
- l'approvazione o il rigetto del bilancio consuntivo con voto palese e con la maggioranza dei presenti;
- l'approvazione della relazione annuale da presentare al Comitato di gestione;
- la determinazione dell'ammontare delle quote sociali a carico dei soci;
- ratifica le nuove richieste di adesione a socio approvate dal Comitato di gestione;
- ricorsi di persone la cui richiesta a socio non è stata accettata dal Comitato di gestione o di soci espulsi.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria dei soci sulle questioni poste all'ordine del giorno sono adottate a maggioranza semplice dei soci presenti siano essi soci fondatori o soci ordinari.

L'Assemblea dei soci, in sessione straordinaria, viene convocata:

- a) ogni qualvolta lo richiada il Presidente dell'associazione;
- b) qualora lo richiedano almeno i 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto o i 2/3 (due terzi) dei componenti del Comitato di gestione.

L'Assemblea straordinaria dei soci è valida in prima ed in seconda convocazione quando sono presenti almeno i 2/3 (due terzi) dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti. L'Assemblea dei soci, riunita in sessione straordinaria, delibera in particolare su:

- le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- l'eventuale scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio associativo;
- l'eventuale messa in liquidazione dell'associazione e relativa nomina del commissario liquidatore;

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria dei soci sono adottate con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci aventi diritto di voto.

La convocazione dell'Assemblea dei soci, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante l'affissione dell'avviso scritto nell'apposita bacheca posta presso la sede sociale dell'associazione, o inviando individualmente a tutti i soci, anche se sospesi o radiati, l'avviso per a mezzo telefax, raccomandata, posta elettronica o sms. La convocazione dovrà avvenire almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere:

- 1) la data, l'ora e la sede della prima e dell'eventuale seconda convocazione dell'Assemblea dei soci;
- 2) un modello per l'eventuale delega a terzi esclusivamente soci aventi diritto al voto;
- 3) l'ordine del giorno;

Sia le deliberazioni adottate dall'Assemblea ordinaria dei soci, che quelle prese da quella straordinaria, avvengono a scrutinio palese salvo diversa richiesta (appello nominale o scrutinio segreto) da parte dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti i soci maggiori di età in regola con il pagamento della quota sociale annua di iscrizione.

Ogni socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse al massimo due deleghe scritte per

ciascun socio. Le deleghe devono essere consegnate all'inizio della riunione al Segretario-Tesoriere che provvede a verificarne la validità e a consegnare quelle ritenute valide al Presidente per la controfirma.

Art. 15

Il Comitato di gestione

Il Comitato di gestione è formato dai cinque ai nove membri eletti dall'Assemblea dei soci tra i propri componenti. Possono partecipare al Comitato di gestione, senza avere alcun diritto di voto, persone appositamente invitate anche se estranee all'associazione. Esse non possono essere presenti al momento della votazione. Il Comitato di gestione dura in carica per 3 (tre) anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili e decadono qualora siano assenti ingiustificati per ben 3 (tre) volte.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, è compito dell'Assemblea dei soci sostituirli.

Le eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato di gestione, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea dei soci, convocata successivamente alla nomina. I sostituiti saranno scelti scorrendo la graduatoria delle precedenti elezioni. I nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Qualora vengano a mancare i consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea dei soci per nuove elezioni.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Comitato di gestione devono dichiarare sotto la propria personale responsabilità che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Nessun compenso spetta ai membri del Comitato di gestione. Ad essi è consentito soltanto il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della carica ricoperta nell'interesse dell'associazione.

Il Comitato di gestione si riunisce, su invito del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi oppure ogniqualvolta se ne manifesti la necessità oppure qualora ne facciano richiesta scritta almeno la metà più uno dei membri dell'organo sociale. In questo secondo caso, il Presidente dovrà convocare l'adunanza entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento delle richieste.

Ogni membro del Comitato di gestione dovrà essere convocato per le riunioni mediante avviso scritto almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione, a mezzo telefax, raccomandata, posta elettronica, sms o mediante affissione dell'avviso di convocazione nell'apposita bacheca dell'associazione presso la sede sociale. Soltanto in caso di urgenza il Comitato di gestione potrà essere convocato nello stesso giorno dell'Assemblea dei soci. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e la sede dove si svolgerà l'adunanza e l'ordine del giorno;

Il Comitato di gestione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. La riunione dell'organo è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-presidente.

E' di pertinenza del Comitato di gestione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione.

In particolare sono compiti del Comitato di gestione:

- delegare determinati compiti al Presidente;
- attribuire ad uno o più dei suoi consiglieri le funzioni di amministratore;
- eseguire le delibere dell'Assemblea dei soci e quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi;
- amministrare l'associazione ed operare in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali approvati dall'Assemblea dei soci alla quale risponde direttamente;
- fissare le norme per il funzionamento dell'associazione, formulando i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse;
- promuovere l'attività dell'associazione, autorizzando la spesa;
- redigere un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, regolerà gli aspetti pratici e specifici della vita associativa;
- assumere l'eventuale personale dipendente dell'associazione, provvedere al suo inquadramento professionale e al corrispondente trattamento economico, previdenziale e assicurativo nei limiti consentiti dalla disponibilità previste nel bilancio;
- ratificare alla prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del

Comitato di gestione adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

- assumere i provvedimenti necessari per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea dei soci per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- elaborare il bilancio preventivo e consuntivo;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio preventivo e consuntivo entro il giorno 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello interessato;
- proporre all'Assemblea dei soci l'accettazione di lasciti, successioni, donazioni ed elargizioni varie;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- compiere operazioni economiche a nome per conto dell'associazione;
- accogliere e decidere sulle richieste di adesione degli aspiranti soci sottoponendo successivamente la ratifica all'Assemblea dei soci;
- pronunciarsi nei confronti dei soci che si siano resi colpevoli di condotta indisciplinata o scorretta oppure.

Delle deliberazioni del Comitato di gestione viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario-Tesoriere e successivamente iscritto nel registro delle riunioni del Comitato di gestione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti.

Art. 16

Il Presidente

Il Presidente dell'Assemblea dei soci è anche il Presidente del Comitato di gestione, rappresenta a tutti gli effetti di legge l'associazione. Egli è eletto dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni.

L'Assemblea dei soci, a maggioranza dei suoi componenti, può revocare il Presidente. Egli compie tutti gli atti e le operazioni che impegnano l'associazione, ha i poteri della normale gestione ordinaria della stessa, nonché gli eventuali poteri anche di straordinaria amministrazione che il Comitato di gestione ritenga opportuno delegargli.

Il Presidente deve assolvere in particolare ai seguenti compiti:

- convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato di gestione curandone l'ordinato svolgimento;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Comitato di gestione;
- sottoscrivere i verbali dell'Assemblea dei soci e del Comitato di gestione e custodirli o farli custodire presso la sede sociale, al fine di poterne consentire la consultazione da parte di tutti i soci e l'eventuale estrazione di copia;
- emanare i regolamenti interni degli organi sociali;
- verificare l'osservanza dello statuto e dei regolamenti e promuoverne l'eventuale riforma;
- rappresentare legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio;
- predisporre le linee generali del programma dell'attività dell'associazione, individuando le esigenze dell'organizzazione e dei soci;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione, deliberando sulla sistemazione dei locali a ciò adibiti;
- eseguire gli incassi ed accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo, provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, istituzioni o soggetti privati, rilasciandone debitamente quietanza;
- stipulare convenzioni tra l'associazione e altri enti o soggetti pubblici o privati, previa delibera dell'Assemblea dei soci che dispone in merito alle modalità di attuazione della convenzione e custodire una copia di tali convenzioni presso la sede sociale;

Art. 17

Il Vice-presidente

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le funzioni di Presidente saranno svolte dal Vice-presidente, il quale convocherà il Comitato di gestione per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico.

Nei confronti degli associati e dei terzi (persone fisiche o uffici pubblici che siano), la firma del Vice-presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento o cessazione dalla carica del Presidente.

Art. 18

Il Segretario

il Comitato di gestione può prevedere tra i suoi membri un Segretario. Egli assiste il Presidente.

Compiti del Segretario sono in particolare:

- l'estensione, la sottoscrizione in calce e l'eventuale custodia di tutti i verbali dell'Assemblea dei soci sia essa ordinaria che straordinaria, nonché dei verbali delle riunioni degli organi di controllo e di garanzia nel caso che sono istituiti;
- la verifica della regolarità della costituzione e della convocazione dell'Assemblea dei soci e della validità delle eventuali deleghe scritte a parteciparvi;
- la tenuta aggiornata dei registri dell'associazione;
- in mancanza del Tesoriere, la riscossione delle entrate in favore dell'associazione e il pagamento delle spese dalla stessa sostenute;
- l'esame e il disbrigo della corrispondenza.

Art. 19

Il Tesoriere

il Comitato di gestione può prevedere tra i suoi membri Il Tesoriere. Egli è il consigliere al quale spetta il compito di tenere, controllare e aggiornare i libri contabili, conservando la documentazione che ad essi sottende, curare la gestione della cassa dell'associazione e il pagamento delle spese sostenute dalla stessa, riscuotere le quote sociali, predisporre il bilancio con relativa relazione contabile.

La carica di Tesoriere è compatibile con quella di Segretario.

Art. 20

Cariche sociali

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione. Esse hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni effettuate nel corso del periodo suindicato decadono allo scadere del medesimo.

TITOLO III

Art. 21

Entrate dell'associazione

L'associazione trae le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a) quote e contributi degli associati. La quota sociale annua ed i termini di versamento sono determinati dall'Assemblea dei soci; la quota sociale non è frazionabile, né rivalutabile, né rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio, è intrasmissibile sia per atto inter vivos che mortis causa e in caso di dimissioni, radiazione o morte del socio rimane in proprietà dell'associazione.
- b) contributi delle famiglie dei bimbi frequentanti le attività;
- c) eredità, donazioni e legati;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi. Per quanto riguarda le modalità e la loro detraibilità, si rimanda al contenuto dell'art. 23 della Legge 383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi e manifestazioni in genere;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera g), della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 22

Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale (indivisibile) dell'associazione è costituito da:

- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili: quest'ultimi possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
- eventuali fondi di riserva costituenti eccedenze di bilancio;
- eventuali avanzi netti di gestione;
- donazioni, lasciti testamentari con beneficio di inventario o successioni, accettati tutti dall'Assemblea dei soci che delibera sulla loro utilizzazione per fini istituzionali, determinandone i tempi e le modalità in conformità dello statuto sociale e nel rispetto di quanto previsto nella normativa vigente.

E' fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserve o capitale durante la vita dell'associazione. Qualsiasi provento dell'attività non può essere diviso tra associati anche in forma indiretta. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 23

Dipendenti

L'associazione, in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. I rapporti tra l'associazione ed i dipendenti o lavoratori autonomi sono disciplinati da uno specifico contratto e da un apposito regolamento adottato dall'associazione. Le modalità di nomina e la pianta organica, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente, sono fissati dal regolamento organico. Coordinatori e insegnanti saranno scelti fra persone di provata moralità e professionalità. Per tutto quanto riguarda i titoli di idoneità del personale nonché del metodo di insegnamento, saranno osservate le disposizioni delle leggi e dei regolamenti scolastici vigenti.

TITOLO IV

SCIoglIMENTO E NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 24

Scioglimento dell'associazione

L'Assemblea straordinaria dei soci, appositamente convocata dal Comitato di gestione con specifico ordine del giorno, delibera lo scioglimento dell'associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aderenti. L'Assemblea dei soci provvede, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'associazione deve essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge n. 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 25

Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento dell'associazione, predisposte dal Comitato di gestione e approvate dall'Assemblea dei soci, devono essere consegnate, quando richieste, in copia a ciascun socio al momento dell'adesione all'organizzazione.

E' prevista la predisposizione entro 3 mesi dall'approvazione del presente Statuto di un **Regolamento della Scuola, redatto dal Comitato di gestione, sentito il Coordinatore didattico ed il Collegio dei docenti**, nel quale sono stabilite, secondo criteri di partecipazione democratica e nel rispetto delle norme vigenti in materia d'istruzione, le modalità di costituzione, le procedure di funzionamento della scuola e le competenze del Collegio dei Docenti, nonché dei diversi e/o ulteriori organi collegiali e non previsti dalla normativa scolastica.

Il Regolamento dovrà stabilire che l'ammissione alla Scuola è aperta a chiunque ne accetti il Progetto Educativo e sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'iscrizione previsti dalla normativa scolastica vigente.

Il Comitato di gestione inserisce nel Regolamento ogni altra disposizione ritenuta opportuna per il regolare e buon andamento della Scuola.

Art. 26

Norme residuali

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti decide l'Assemblea dei soci ai sensi dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi vigenti in materia, in particolare della Legge del 7 Dicembre 2000 n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" e del Decreto Legislativo n. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni e segue gli indirizzi nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 16/09.

Letto approvato e sottoscritto

Eboli 11 marzo 2015